

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Il Club Hotel Loutraki AE, la Vivere Entertainment AE, la Theros International Gaming, Inc., l'Elliniko Casino Kerkyras, il Casino Rodos, nonché la Porto Carras AE sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).*
- 3) *La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 114 del 20.4.2013.

Ordinanza del Tribunale 26 marzo 2014 — Adorasio e altri/Commissione

(Causa T-321/13) ⁽¹⁾

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle banche durante la crisi — Ricapitalizzazione della SNS Reaal e della SNS Bank — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Espropriazione a carico di detentori di obbligazioni subordinate — Carenza di interesse ad agire — Carenza di legittimazione ad agire — Irricevibilità manifesta»

(2014/C 159/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Adorasio e a. (Roma) e gli altri 363 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: F. Sciaudone, L. Dezzani, D. Contini, R. Sciaudone e S. Frazzani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P. J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2013) 1053 def. della Commissione, del 22 febbraio 2013, riguardante l'aiuto di Stato SA.35382 (2013/N) — Regno dei Paesi-Bassi — Salvataggio della SNS Reaal 2013

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *La sig.ra Stefania Adorasio e gli altri 363 ricorrenti figuranti in allegato sono condannati alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 233 del 10.8.2013.

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Carlos Andres e 150 altri ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2013, causa F-15/10, Andres e a./BCE

(Causa T-129/14 P)

(2014/C 159/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Andres (Francoforte sul Meno, Germania) e 150 altri ricorrenti (rappresentante: avv.to L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea dell'11 dicembre 2013 nella causa F-15/10;
- di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, quindi,
 - annullare le buste paga di giugno 2009 nella parte in cui tali buste paga costituiscono la prima attuazione, nei confronti dei ricorrenti, della riforma del regime di pensioni decisa dal consiglio direttivo il 4 maggio 2009, nonché annullare, nella medesima parte, tutte le buste paga successive e tutte le buste paga future;
 - per quanto necessario, annullare le decisioni con cui si respingono le domande di riesame («administrative review») e i reclami interni («grievance procedure»), datate, rispettivamente, 28 agosto e 17 dicembre 2009;
 - di conseguenza,
 - condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione e di pensione, derivante dalla citata decisione del consiglio direttivo del 4 maggio 2009, rispetto all'applicazione del regime di pensioni precedente; a tale differenza di retribuzione e di pensione si devono sommare gli interessi di mora calcolati a decorrere dal 15 giugno 2009 e, in seguito, il 15 di ogni mese, fino a completa liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti;
 - condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d'acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all'1% della retribuzione mensile di ogni ricorrente;
 - condannare la BCE alle spese.
- condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6.8 dell'allegato III delle condizioni d'impiego, sulla violazione dei principi della legalità e della certezza del diritto, nonché sulla violazione dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle competenze del comitato di vigilanza, sulla violazione dell'allegato III delle condizioni d'impiego e del mandato del comitato di vigilanza, nonché sulla violazione del principio di buona fede.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultare il comitato del personale e il comitato di vigilanza, sulla violazione del principio di buona fede, sulla violazione degli articoli 45 e 46 delle condizioni d'impiego, sulla violazione del protocollo d'accordo sulle relazioni tra comitato esecutivo e comitato del personale della BCE, sulla violazione dell'allegato III delle condizioni d'impiego e del mandato del comitato di vigilanza, nonché sullo snaturamento del fascicolo.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6.3 del piano pensioni, sulla violazione del sindacato della motivazione della decisione del 4 maggio 2009, sullo snaturamento del fascicolo e sulla violazione del principio di buona gestione finanziaria.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del sindacato dell'errore manifesto di valutazione e sullo snaturamento del fascicolo.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sulla violazione dell'obbligo di motivazione, sullo snaturamento del fascicolo e sulla violazione degli elementi di prova.
7. Settimo motivo, vertente sul travisamento della diversa natura di un rapporto d'impiego contrattuale e di un rapporto d'impiego statutario, sulla violazione delle condizioni fondamentali del rapporto d'impiego e sulla violazione della direttiva 91/533 (¹).

8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti.

(¹) Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32).

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Catherine Teughels avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2013, causa F-117/11, Catherine Teughels/Commissione

(Causa T-131/14 P)

(2014/C 159/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Catherine Teughels (Epepegem, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata pronunciata l'11 dicembre 2013 dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea in seduta plenaria, notificata a mezzo telefax l'11 dicembre 2013, con la quale era stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente in data 8 novembre 2011;
- avocando il merito del ricorso presentato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, dichiararlo fondato e, per l'effetto, annullare le decisioni che ne formavano l'oggetto;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento e, in particolare, le spese di domiciliazione, di trasferta e di soggiorno, nonché gli onorari degli avvocati, in applicazione dell'articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e dell'articolo 26, paragrafi 1 e 4, dell'allegato XIII del citato statuto, sul mancato rispetto dei diritti quesiti e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività, nonché su un difetto di motivazione. La ricorrente fa valere che:
 - il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha dato effetto retroattivo alle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto relativi al trasferimento dei diritti a pensione adottate nel 2011, decidendo che, per fissare il numero di annualità corrispondenti secondo il regime comunitario delle pensioni all'equivalente attuariale dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico belga, l'APN poteva validamente applicare le disposizioni generali di esecuzione del 2011, in quanto al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni la ricorrente non si sarebbe trovata in una situazione «interamente costituita» sotto l'imperio delle disposizioni generali di esecuzione del 2004, per non aver accettato la proposta di calcolo che le era stata in precedenza sottoposta, e ciò sebbene la richiesta di trasferimento dei diritti a pensione fosse stata presentata nel novembre 2009, sebbene i diritti della ricorrente si fossero quindi definitivamente cristallizzati a tale data e dovessero, di conseguenza, essere definiti ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione del 2004;
 - il TFP non ha giustificato giuridicamente la sua analisi e non ha chiarito per quale motivo le disposizioni statutarie richiamate dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado e i principi da esse sanciti dovrebbero essere disattesi nella fattispecie.